



Linee guida operative della Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 9 dicembre 2020 n. 572

La Commissione nella sua attività di valutazione tecnica di ammissibilità preliminare degli interventi, iniziative e attività di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, deve verificare:

- la conformità dell'intervento alle norme e ai regolamenti di settore;
- la sussistenza dei requisiti tecnici di appartenenza dell'intervento al perimetro di operatività del Fondo;
- gli elementi per il controllo successivo e il monitoraggio dell'intervento.

Conformità alle norme

Per quanto concerne la verifica della conformità dell'intervento alle norme ed ai regolamenti di settore, la Commissione accerterà, a seconda della tipologia di intervento proposto, l'avvenuta acquisizione della:

- autorizzazione del Ministero della Cultura o del Soprintendente competente di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero assenso espresso in sede di Conferenza dei servizi di cui all'art. 25 del citato d.lgs. nei casi di:
 - rimozione o demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
 - esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali.
- approvazione del soprintendente di cui all'art. 33 del d.lgs n. 42/2004 nei casi di interventi conservativi imposti dal Ministero della Cultura su beni culturali.
- autorizzazione ad alienare del Ministero della Cultura di cui agli artt. 55 e 56 del d.lgs n. 42/2004 nei casi di:
 - alienazione di beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale;
 - alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, ad altri soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
 - costituzioni di ipoteca e di pegno;
 - dismissione o valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e



attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi;

- valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 42/2004;
- autorizzazione all'uso individuale di bene culturale di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 42/2004;
- autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004;
- altra autorizzazione o atto analogo o equivalente, comunque denominato, previsto dalle norme di settore.

Appartenenza al perimetro di operatività del Fondo

Al fine di verificare l'appartenenza dell'intervento proposto al perimetro di intervento dei Comparti del Fondo la Commissione verificherà se l'intervento è relativo a:

- **Bene culturale.** È tale:
 - la cosa indicata all'art. 10, comma 1, del d.lgs n. 42/2002, provvista di provvedimento di accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'art. 12 del d.lgs n. 42/2004;
 - la cosa indicata all'art. 10, comma 3, del d.lgs n. 42/2002, provvista di dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'art. 13 del d.lgs n. 42/2004;
 - il bene censito nel Catalogo generale dei beni culturali del Ministero della Cultura <https://catalogo.beniculturali.it/> ;
 - le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, gli archivi e i singoli documenti, le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.
 - gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- **Istituti e luoghi della cultura.** Sono tali i musei, nonché le istituzioni che presentano campioni viventi come giardini botanici o zoologici, acquari, riserve naturali, centri



scientifici e planetari, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali come definiti all'art. 101 del d.lgs n. 42/2004.

- **Bene paesaggistico.** È tale l'immobile o l'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del d.lgs n. 42/2004 provvista della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 140 del citato d.lgs. e le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del d.lgs n. 42/2004

Sono inoltre considerati facenti parte del perimetro di intervento dei Comparti del Fondo gli interventi relativi a **teatri, auditorium e sale concerti, luoghi di esposizione, mostre e gallerie d'arte.**

Gli interventi relativi a beni culturali e paesaggistici, ad istituti e luoghi della cultura, a teatri, auditorium e sale concerti, luoghi di esposizione, mostre e gallerie d'arte, rientrano nel perimetro di operatività del Fondo quando sono relativi a:

- **Tutela, protezione e conservazione:** è tale l'attività svolta con lo scopo di mantenere l'integrità, l'identità e l'efficienza funzionale di un bene culturale, come ad es.:
 - studio, inteso come conoscenza approfondita del bene culturale, ritrovamento e scoperta e catalogazione;
 - prevenzione, intesa come limitazione delle situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto es. realizzazione di interventi di messa a norma, impianti di allarme, impianti antincendio, microfiltraggio aria, interventi per utilizzo sicuro legato a emergenza Covid;
 - manutenzione, intesa come intervento finalizzato al controllo delle condizioni del bene culturale per mantenerlo nel tempo integro ed efficiente funzionalmente;
 - restauro, inteso come intervento diretto su un bene culturale per conservarne e recuperare l'integrità materiale, compreso l'intervento di miglioramento strutturale per gli immobili in zona sismica.
- **Valorizzazione:** La valorizzazione consiste nelle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale, nonché festival, rassegne, mostre, palii, giostre e rievocazioni storiche eventi e attività finalizzate alla promozione del patrimonio culturale materiale e



immateriale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

Rientrano tra le attività di valorizzazione del patrimonio culturale ad es.:

- interventi di valorizzazione previsti nell'ambito di accordi, piani strategici di sviluppo culturale e programmi di cui all'art. 112 del d.lgs n. 42/2004;
- servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'art. 117 del d.lgs n. 42/2004;
- interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico, digitalizzazione, uso di tecnologie di realtà virtuale e aumentata, recupero e rifunzionalizzazione di immobili anche con finalità ricettiva e commerciale, purché con prevalente finalità culturale e artistica, e residenziale;
- organizzazione di mostre o esposizioni, anche online;
- organizzazione di festival: musicali, letterari, relativi al patrimonio culturale materiale e immateriale;
- organizzazione di spettacoli e rassegne teatrali, di danza, di concerti, opera, balletto, musica jazz, sinfonica, ecc.
- interventi di riqualificazione e fruizione del paesaggio.

Tipizzazione delle operazioni

Per ogni nuova operazione valutata la Commissione può decidere se tipizzarla ed inserirla nell'elenco di interventi per i quali sono presenti i requisiti di ammissibilità al Fondo, ai sensi del punto 4 delle *Linee guida sui limiti e le modalità di intervento della Commissione*, affinché operazioni con caratteristiche analoghe possano ritenersi preliminarmente ammissibili al Fondo di cui all'art. 184, comma 4, del D.L. 34/2000. A tale fine sarà utilizzato il verbale della specifica riunione.

La Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 9 dicembre 2020 n. 572, in base alla richiesta formulata dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali nella riunione del 19/3/2021, ai sensi del punto 4 delle *Linee guida sui limiti e le modalità di intervento della Commissione tecnica di valutazione*, potrà, quindi, definire un primo elenco di interventi tipizzati per i quali siano presenti i requisiti di ammissibilità al Fondo di cui all'art. 184, comma 4, del D.L. 34/2000. Tale elenco potrà essere incrementato con le modalità di cui al paragrafo precedente.



In tal caso il parere relativo all'ammissibilità preliminare del singolo intervento proposto per l'ammissione ai Comparti del Fondo, si intenderà rilasciato qualora, in sede di istruttoria dell'istanza di ammissione sia regolarmente accertata, e in sede di emanazione della delibera di ammissione ai Comparti venga data adeguata motivazione, in merito alla riconducibilità dell'intervento proposto alle categorie o tipologie di interventi individuate nel predetto elenco di interventi tipizzati elaborato dalla Commissione.